

REGOLAMENTO CONGRESSUALE AZIONE GIOVANI



SEZIONE I: LA SEGRETERIA GENERALE DEL CONGRESSO

ART. 1

(Istituzione della Segreteria Generale del Congresso)

- 1) Il Comitato Nazionale di Reggenza di Azione Giovani istituisce la Segreteria Generale del Congresso, composta da otto membri indicati pariteticamente dai membri del Comitato stesso. Verrà successivamente indicato un soggetto di garanzia con il compito di dirimere le eventuali controversie.

ART. 2

(Funzioni della Segreteria Generale del Congresso)

- 1) La Segreteria Generale del Congresso ha il compito di:
 - nominare, indicati pariteticamente dai membri del Comitato Nazionale di Reggenza, quaranta delegati abilitati a svolgere le funzioni di Presidente e Vice Presidente delle Assemblee Provinciali;
 - ufficializzare l'elenco delle Federazioni che hanno diritto ad esprimere la Presidenza Provinciale di Au, sulla base delle sedi di Ateneo provviste di Rettorato e del tesseramento presentato;
 - verificare l'avvenuto pagamento delle quote associative come da accordi stipulati tra i membri del Comitato Nazionale di Reggenza e richiedere alle Federazioni Provinciali insolventi il versamento delle quote eventualmente mancanti, pena l'annullamento delle relative iscrizioni;
 - escludere dagli elenchi ufficiali gli iscritti eventualmente non ratificati a norma del successivo art. 4 comma 1;
 - ratificare in via definitiva il tesseramento presentato e consegnarne copia al Presidente e al Vice Presidente di ciascuna Assemblea Provinciale;
 - predisporre le schede di voto e i verbali per ciascuna Assemblea Provinciale;
 - convocare le Assemblee Provinciali secondo quanto previsto al successivo art. 3;
 - convocare le Assemblee Regionali secondo quanto previsto al successivo art. 13;
 - convocare l'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto al successivo art. 20;
 - redigere l'elenco definitivo dei partecipanti all'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto ai successivi artt. 20 e 21;
 - svolgere tutti gli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento.

SEZIONE II: LE ASSEMBLEE PROVINCIALI

ART. 3

(Indizione dell'Assemblea Provinciale)

- 1) L'Assemblea Provinciale di Ag definisce la linea politica provinciale del Movimento, e procede all'elezione del Presidente Provinciale e dei Delegati all'Assemblea Nazionale.
- 2) Nel caso di centri provinciali universitari normalmente si procede alla convocazione contestuale dell'Assemblea Provinciale di Ag e dell'Assemblea Provinciale di Au (si veda Regolamento in appendice).
- 3) L'Assemblea Provinciale è convocata dalla Segreteria Generale del Congresso su proposta del Presidente Provinciale o Commissario Provinciale di Ag in carica. Nel caso di centri provinciali universitari la proposta deve essere formulata dal Presidente Provinciale di Ag sentito il Presidente Provinciale di Au.
- 4) L'Assemblea Provinciale è convocata in una data compresa tra mercoledì 4 Febbraio e domenica 7 Marzo 2004. Il calendario delle Assemblee di Catania, Napoli e Roma deve essere licenziato contestualmente allo svolgimento della prima Assemblea.
- 5) Ciascuna Assemblea Provinciale è presieduta da almeno due delegati della Direzione Nazionale, indicati all'atto della convocazione dell'Assemblea Provinciale, con la funzione di Presidente e Vice Presidente.
- 6) Il Presidente dell'Assemblea viene indicato dal Presidente o Commissario Provinciale uscente, nell'ambito della lista comunicata dalla Segreteria Generale del Congresso. La Segreteria Generale del Congresso può decretare all'unanimità la non necessità del Vice Presidente e in questo caso procede a nominare il solo Presidente. I delegati della Direzione Nazionale, così individuati, normalmente non possono presiedere Assemblee Provinciali nella regione in cui risultano iscritti. In questo caso, comunque, le liste dei candidati possono indicare un rappresentante di lista anche di altra federazione della regione che collabori all'attività dell'Ufficio di Presidenza. Il rappresentante indicato non ha diritto di voto in Assemblea provinciale.
- 7) Il comune sede dell'Assemblea è di regola il comune capoluogo di provincia, fatti salvi i casi di Federazioni non corrispondenti ad un territorio provinciale ed altri casi di particolare rilevanza per i quali la decisione è rimandata alla Segreteria Generale del Congresso.
- 8) L'Assemblea Provinciale è validamente convocata a seguito di:
 - comunicazione su "Il Secolo d'Italia" a partire dal quinto giorno antecedente la data di svolgimento;
 - esposizione all'albo della Federazione della lettera di convocazione della Direzione Nazionale a partire dal quinto giorno antecedente la data di svolgimento.

- 9) La comunicazione di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere espressamente:
- data, ora e luogo della prima convocazione;
 - delegati della Direzione Nazionale alla presidenza dell'Assemblea;
 - orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto;
- 10) Nel caso in cui, all'ora della prima convocazione, siano presenti nella sala dell'Assemblea meno del 50% degli iscritti ratificati l'Assemblea si intende automaticamente riconvocata un'ora dopo e risulterà valida quale che sia il numero degli iscritti presenti alla stessa.

ART. 4 **(Partecipazione all'Assemblea Provinciale)**

- 1) Hanno diritto di voto tutti gli iscritti in regola con il tesseramento 2002 ratificato dalla Segreteria Generale del Congresso, risultanti dagli elenchi consegnati al Presidente e al Vice Presidente dell'Assemblea dalla Segreteria Generale del Congresso. Sono da considerarsi esclusi dal tesseramento coloro che siano stati espulsi dall'organizzazione giovanile, da Alleanza Nazionale, o dichiarino in forma scritta di non aver aderito ad Azione Giovani.
- 2) Per poter esercitare il diritto di voto è necessario esibire un documento d'identità. Per quanto attiene il diritto di voto degli iscritti di Au si veda art. 2 del Regolamento in appendice.
- 3) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
- 4) Tutti gli iscritti ad Azione Giovani partecipano all'elezione del Presidente Provinciale di Ag e dei Delegati all'Assemblea Nazionale. Tutti gli iscritti nei Circoli d'Ateneo partecipano anche all'elezione del Presidente Provinciale di Azione Universitaria e del Presidente del Circolo d'Ateneo, qualora ve ne sia più di uno.
- 5) Hanno facoltà di parola in Assemblea i membri del Comitato di Reggenza Nazionale ed il Coordinatore Regionale della regione cui appartiene la provincia.
- 6) Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, è consentita la presenza in assemblea ai soli iscritti ad AG nella provincia ed ai membri della Segreteria Generale del Congresso.

ART. 5 **(Svolgimento dell'Assemblea)**

- 1) All'orario prestabilito il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta l'Assemblea e dà la parola al Presidente Provinciale di AN per un breve saluto; immediatamente dopo invita alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente Provinciale (vedi art. 9) unitamente alle liste dei candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale (vedi art. 11).
Interviene il Presidente o Commissario provinciale.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la presentazione delle candidature e ne comunica all'Assemblea il numero, i nomi ed i Segretari indicati nel numero di uno per ciascun candidato alla Presidenza Provinciale.

- 2) L'Assemblea procede, quindi, su proposta del Presidente dell'Assemblea, alla ratifica per alzata di mano dei Segretari che, insieme al Presidente ed al Vice Presidente, compongono l'Ufficio di Presidenza, e che devono rappresentare in egual misura i candidati alla Presidenza Provinciale.
- 3) L'Assemblea elegge altresì, per alzata di mano, su proposta del Presidente, la Commissione per lo Scrutinio, che deve rappresentare in egual misura i candidati alla Presidenza Provinciale.
- 4) Il Presidente dell'Assemblea dà la parola ai candidati alla carica di Presidente Provinciale e quindi apre il dibattito. La replica conclusiva spetta al Presidente Provinciale uscente.
Il Presidente, coadiuvato dai Segretari, divide il tempo a disposizione per il numero di candidati più uno; ai sostenitori di ciascuna candidatura è riservata una quota del tempo; la quota aggiuntiva è a disposizione di eventuali interventi non a sostegno delle candidature.
- 5) Qualora il dibattito si prolunghi oltre il tempo previsto per l'apertura delle votazioni, il Presidente dispone comunque l'inizio delle operazioni di voto per l'orario previsto, avendo cura di garantire il prosieguo degli interventi fino al loro esaurimento.

ART. 6 **(Lavori congressuali)**

- 1) Le votazioni per l'elezione del Presidente Provinciale e dei Delegati all'Assemblea Nazionale si svolgono contestualmente con unica scheda.
Normalmente nei centri universitari, la votazione per l'elezione del Presidente Provinciale di Au e degli eventuali Presidenti di Circolo d'Ateneo si svolge contestualmente a quella del Presidente Provinciale di Ag e dei Delegati all'Assemblea Nazionale.
- 2) Gli aventi diritto al voto possono iscriversi a parlare e presentare ordini del giorno.
I lavori congressuali sono dichiarati chiusi dal Presidente dell'Assemblea dopo la proclamazione degli eletti.
- 3) Il Vice Presidente ha facoltà di inserire osservazioni ed eccezioni nel verbale dell'Assemblea.
Sulle contestazioni e i dubbi circa le interpretazioni del regolamento in sede di Assemblea, ogni decisione spetta al Presidente dell'Assemblea.
- 4) I reclami avverso la proclamazione dei risultati possono essere presentati, anche tramite fax, entro 3 giorni dalla predetta proclamazione, alla Segreteria Generale del Congresso che decide, inappellabilmente, nei successivi due giorni.

ART. 7
(Svolgimento delle operazioni di voto)

- 1) Tutte le operazioni elettorali avranno luogo secondo una programmazione oraria stabilita dalla Segreteria Generale del Congresso, su proposta del Presidente/Commissario provinciale, nel rispetto del successivo comma 2.
- 2) E' stabilita per fasce di iscritti la durata minima delle operazioni di voto:
 - da 1 a 100 iscritti: 1 ora;
 - da 101 a 500 iscritti: 3 ore;
 - da 501 a 1000 iscritti: 4 ore;
 - da 1001 a 3000 iscritti: 5 ore;
 - Catania e Napoli: 6 ore;
 - Roma: 8 ore.
- 3) All'orario prestabilito si procede all'istituzione dei seggi.
- 4) E' stabilita per fasce di iscritti il numero minimo di seggi:
 - da 1 a 100 iscritti: 1 seggio;
 - da 101 a 500 iscritti: 2 seggi;
 - da 501 a 1000 iscritti: 3 seggi;
 - da 1001 a 3000 iscritti: 5 seggi;
 - Catania e Napoli: 6 seggi;
 - Roma: 10 seggi.
- 5) I seggi, all'ora indicata nell'avviso di convocazione, chiudono le operazioni di voto, fatto salvo il diritto di coloro che alla scadenza di tale termine siano presenti al seggio, e procedono alle operazioni di scrutinio.
- 6) I seggi sono inderogabilmente composti da almeno un rappresentante per ogni candidato accreditati come previsto nel successivo art.8.
- 7) In caso di più seggi, i Circoli vengono suddivisi secondo criteri territoriali o tematici e così distribuiti ai vari seggi.
L'Ufficio di Presidenza avrà cura che gli aventi diritto vengano ripartiti equamente tra i vari seggi, ferma restando l'indivisibilità di ciascun Circolo
- 8) Terminato lo scrutinio i risultati vengono trasmessi al Presidente dell'Assemblea.

ART. 8
(Rappresentanti di lista)

- 1) Alle operazioni di votazione e di scrutinio dei singoli seggi assistono i Rappresentanti delle liste presentate, accreditati preventivamente presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale nel numero di 1 per seggio per ciascun candidato alla Presidenza Provinciale.

ELEZIONE DEI PRESIDENTI PROVINCIALI

ART. 9 (Candidature)

- 1) Sono eleggibili alla carica di Presidente Provinciale tutti gli iscritti in regola con il tesseramento 2002 ratificato dalla Direzione Nazionale, fatti salvi:
 - i Presidenti Provinciali uscenti nati prima del 1 Gennaio 1972;
 - i Coordinatori Regionali ed i Dirigenti Nazionali in carica nati prima del 1 Gennaio 1972.
- 2) Ogni candidato alla carica di Presidente provinciale deve presentare un documento programmatico-organizzativo. Le candidature dovranno essere presentate secondo i tempi previsti al precedente art. 5 e comunque non oltre 30 minuti dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, unitamente alla collegata lista dei Delegati all'Assemblea Nazionale. Le liste devono essere sottoscritte da un numero non inferiore al 10% degli aventi diritto al voto.

ART. 10 (Proclamazione del Presidente Provinciale)

- 1) E' proclamato eletto Presidente Provinciale il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi qualora siano state presentate più candidature. In caso di parità prevale il più anziano d'età. In caso di lista unica si prescinde dal numero dei voti conseguiti.
- 2) Il Presidente Provinciale è insediato subito dopo la proclamazione, con provvedimento del Presidente dell'Assemblea.

ELEZIONE DEI DELEGATI PER L'ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 11 (Presentazione delle liste e determinazione del numero di delegati eleggibili)

- 1) Sono eleggibili alla carica di Delegati all'Assemblea Nazionale tutti gli iscritti in regola con il tesseramento 2002 ratificato dalla Direzione Nazionale.
- 2) Il numero dei delegati espresso dall'Assemblea Provinciale viene determinato sulla base del numero degli iscritti alla Federazione Provinciale di Ag ratificati dalla Segreteria Generale del Congresso, secondo il seguente schema:
 - da 1 a 100 iscritti, nessun delegato;
 - da 101 a 500, 2 delegati;
 - da 501 a 1000, 4 delegati;
 - da 1001 a 1300, 5 delegati;Le Federazioni con il maggior numero di iscritti esprimono un numero di delegati così determinato:
Catania, 6 delegati;
Napoli, 7 delegati;

Roma, 20 delegati.

- 3) Con un'unica scheda si procede all'elezione del Presidente Provinciale e dei Delegati all'Assemblea Nazionale iscritti nella lista che viene votata nel suo complesso.
- 4) La lista dei Delegati all'Assemblea Nazionale è collegata alla candidatura alla carica di Presidente Provinciale ed è composta da due parti: la prima bloccata e la seconda preferenziale.
La lista bloccata è composta da un numero di candidati pari al 50% del numero di Delegati eleggibili.
Nel caso il numero dei Delegati da eleggere sia dispari si arrotonda per eccesso (es. 5 delegati da eleggere di cui 3 bloccati, 7 delegati da eleggere di cui 4 bloccati). Il restante 50% viene eletto sulla base delle preferenze espresse.
La parte preferenziale della lista è composta da un massimo del doppio dei delegati eleggibili in tale parte (es. 5 delegati da eleggere, di cui 3 bloccati e al massimo 4 liberi).
- 5) Per la Federazione di Roma, la lista bloccata è composta dal 75% dei delegati eleggibili. Il restante 25% viene eletto sulla base delle preferenze espresse.
- 6) Ciascun iscritto può esprimere una sola preferenza.
Non è ammesso il voto disgiunto, ovvero non è possibile indicare il nominativo di un candidato alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale in una lista diversa da quella cui il candidato risulta essere collegato. In questo caso si intende validamente espresso il voto per il candidato alla carica di Presidente Provinciale e non il voto di preferenza.

ART. 12

(Determinazione e proclamazione dei Delegati)

- 1) Una volta determinato in base al numero degli iscritti il quorum di delegati spettanti alla Federazione Provinciale secondo le quantità previste alla tabella di cui all'art. 11, sulla base delle preferenze raccolte dalle liste presentate, si procede alla determinazione dei delegati.
- 2) Qualora siano state presentate più liste, per la ripartizione dei Delegati, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei Delegati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare disponendoli in una graduatoria decrescente.
- 3) Il Presidente Provinciale non è conteggiato tra i Delegati da eleggere.
- 4) Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di parità di quest'ultima si procede per sorteggio.

- 5) Assegnati i Delegati alle liste in base ai comma 2 e 4, le proclamazioni vengono effettuate secondo l'ordine di lista, a partire dalla parte bloccata e proseguendo con i candidati della lista ordinati secondo graduatoria decrescente di preferenze personali.

La lista o le liste minoritarie che abbiano ottenuto un numero di voti sufficienti all'elezione di propri Delegati hanno come primo Delegato il candidato alla carica di Presidente Provinciale. Eventuali ulteriori Delegati vengono individuati secondo l'ordine di lista.

SEZIONE III: LE ASSEMBLEE REGIONALI

ART. 13

(Indizione dell'Assemblea Regionale)

- 1) L'Assemblea Regionale è convocata dalla Segreteria Generale del Congresso, sentito il Coordinatore o il Commissario Regionale in carica, in una data compresa tra lunedì 8 e domenica 14 marzo 2004.
Il Presidente dell'Assemblea viene indicato dal Coordinatore o Commissario Regionale uscente, nell'ambito dei quaranta nomi stabiliti dalla Segreteria Generale del Congresso.
- 2) L'Assemblea Regionale definisce la linea politica regionale del Movimento e procede all'elezione del Coordinatore Regionale.
- 3) L'Assemblea Regionale è validamente convocata a seguito di:
- comunicazione su "Il Secolo d'Italia" a partire dal quinto giorno antecedente la data di svolgimento;
 - esposizione all'albo della Federazione della città capoluogo di regione della lettera di convocazione della Segreteria Generale dell'Assemblea a partire dal quinto giorno antecedente la data di svolgimento;
 - comunicazione diretta per mezzo di telegramma inviato dalla Segreteria Generale del Congresso a tutti gli aventi diritto al voto.
- 4) La comunicazione di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere espressamente:
- data, ora e luogo della prima convocazione;
 - delegati della Direzione Nazionale alla presidenza dell'Assemblea;
 - orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto;
- L'Assemblea è automaticamente valida qualunque sia il numero dei presenti all'orario di prima convocazione.

ART. 14

(Partecipazione all'Assemblea Regionale)

- 1) Hanno diritto di voto all'Assemblea Regionale:
- i Presidenti Provinciali di Azione Giovani;

- i Presidenti Provinciali di Azione Universitaria;
 - il Coordinatore Regionale in carica se eletto.
- 2) Per poter esercitare il diritto di voto è necessario esibire un documento d'identità, salvo il riconoscimento personale dell'elettore da parte di tutti i rappresentanti indicati dai candidati.
 - 3) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Hanno facoltà di parola in Assemblea i membri del Comitato di Reggenza Nazionale e i Dirigenti Nazionali iscritti nella regione.
 - 4) Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, è consentita la presenza in Assemblea ai soli aventi diritto al voto.

ART. 15 (Svolgimento dell'Assemblea)

- 1) All'orario prestabilito il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta l'Assemblea e dà la parola al Coordinatore Regionale di AN per un breve saluto; immediatamente dopo invita alla presentazione delle candidature alla carica di Coordinatore Regionale (vedi art. 18).
- 2) Interviene il Coordinatore o Commissario regionale.
Il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la presentazione delle candidature e ne comunica all'Assemblea il numero, i nomi ed i Segretari indicati nel numero di uno per ciascun candidato alla carica di Coordinatore Regionale.
I Segretari svolgono anche la funzione di scrutatori.
- 3) L'Assemblea procede, quindi, su proposta del Presidente dell'Assemblea, alla ratifica per alzata di mano dei Segretari che, insieme al Presidente ed al Vice Presidente, compongono l'Ufficio di Presidenza.
- 4) Il Presidente dell'Assemblea dà la parola ai candidati alla carica di Coordinatore Regionale e quindi apre il dibattito.
Il Presidente, coadiuvato dai Segretari, divide il tempo a disposizione per il numero di candidati più uno; ai sostenitori di ciascuna candidatura è riservata una quota del tempo; la quota aggiuntiva è a disposizione di eventuali interventi non a sostegno delle candidature.
- 5) Qualora il dibattito si prolunghi oltre il tempo previsto per l'apertura delle votazioni, il Presidente dispone comunque l'inizio delle operazioni di voto, avendo cura di garantire il prosieguo degli interventi fino al loro esaurimento.

ART. 16 (Lavori congressuali)

- 1) Gli aventi diritto al voto possono iscriversi a parlare e presentare ordini del giorno.

- 2) I lavori congressuali sono dichiarati chiusi dal Presidente dell'Assemblea dopo la proclamazione dell'eletto.
- 3) Il Vice Presidente ha facoltà di inserire osservazioni ed eccezioni nel verbale dell'Assemblea.
Sulle contestazioni e i dubbi circa le interpretazioni del regolamento in sede di Assemblea, ogni decisione spetta al Presidente dell'Assemblea.
- 4) I reclami avverso la proclamazione dei risultati possono essere presentati, anche tramite fax, entro 3 giorni dalla predetta proclamazione, alla Segreteria Generale dell'Assemblea che decide, inappellabilmente, nei successivi due giorni.
- 5) Nel caso in cui l'iscritto eletto alla carica di Coordinatore Regionale risulti essere stato eletto come Delegato all'Assemblea Nazionale nell'ambito della sua Federazione provinciale di appartenenza, si procede alla sua surroga con il primo dei non eletti della lista provinciale.

ART. 17

(Svolgimento delle operazioni di voto)

- 1) Tutte le operazioni elettorali avranno luogo dopo la chiusura del dibattito in Assemblea e si svolgeranno secondo una programmazione oraria stabilita dalla Segreteria Generale del Congresso, su proposta del Coordinatore Regionale.
- 2) All'orario prestabilito si procede all'istituzione del seggio.
- 3) Il seggio, all'ora indicata nell'avviso di convocazione o nel momento in cui tutti gli aventi diritto abbiano espresso il proprio voto, chiude le operazioni di voto, fatto salvo il diritto di coloro che alla scadenza di tale termine siano presenti al seggio, e procedono alle operazioni di scrutinio.
- 4) L'Assemblea può altresì deliberare all'unanimità la votazione per alzata di mano.
- 5) Terminato lo scrutinio i risultati vengono trasmessi al Presidente dell'Assemblea.

ELEZIONE DEI COORDINATORI REGIONALI

ART. 18

(Candidature)

- 1) Sono eleggibili alla carica di Coordinatore Regionale tutti gli iscritti nell'ambito della regione in regola con il tesseramento 2002 ratificato dalla Segreteria Generale del Congresso, purché nati dopo il 1 gennaio 1972.
- 2) Ogni candidato alla carica di Coordinatore Regionale deve presentare un documento programmatico-organizzativo. Le candidature dovranno essere presentate secondo i tempi previsti al precedente art. 15 e comunque non oltre 15 minuti dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

ART. 19
(Proclamazione del Coordinatore Regionale)

- 1) E' proclamato eletto Coordinatore Regionale il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi qualora siano state presentate più candidature. In caso di parità prevale il più anziano d'età.
- 2) Il Coordinatore Regionale è insediato subito dopo la proclamazione, con provvedimento del Presidente dell'Assemblea.

SEZIONE IV: L'ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 20
(Indizione dell'Assemblea Nazionale)

- 1) L'Assemblea Nazionale discute e determina la linea politica nazionale del Movimento e procede all'elezione diretta del Presidente Nazionale e di trenta membri della Direzione Nazionale.
- 2) L'Assemblea Nazionale è convocata contestualmente all'approvazione del seguente regolamento.
- 3) Sono ineleggibili alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale coloro che partecipano di diritto all'Assemblea Nazionale.
E' data altresì facoltà al Comitato Nazionale di Reggenza di surrogare i Dirigenti Nazionali dimissionari entro la data di venerdì 13 febbraio.
- 4) La Segreteria Generale del Congresso invierà un'apposita lettera di convocazione ai Delegati elettivi e di diritto.

ART. 21
(Partecipazione all'Assemblea Nazionale)

- 1) Partecipano all'Assemblea Nazionale:
 - i membri del Comitato Nazionale di Reggenza;
 - i membri della Segreteria Generale del Congresso;
 - i Dirigenti Nazionali in carica;
 - i Coordinatori Regionali eletti;
 - i Presidenti Provinciali di Ag eletti;
 - i Presidenti Provinciali di Au eletti, limitatamente alle Federazioni di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Pavia;
 - i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali;

ART. 22
(Organizzazione dell'Assemblea)

- 2) L'Assemblea Nazionale è articolata nei seguenti Uffici:
- Ufficio di Presidenza;
 - Segreteria Generale;
 - Questori;
 - Commissione per lo Scrutinio;
 - Commissione per lo Statuto.

ART. 23
(Elezione degli Uffici)

- 1) Su proposta della Segreteria Generale, all'apertura dei lavori, l'Assemblea con distinte votazioni, per alzata di mano, procede all'elezione dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Questori, della Commissione per lo Scrutinio e della Commissione per lo Statuto.

ART. 24
(L'Ufficio di Presidenza)

- 1) L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e da un minimo di 4 a un massimo di 8 componenti.
- 2) I componenti l'Ufficio di Presidenza dirigono a turno i lavori del Congresso secondo le norme dello Statuto vigente e del presente Regolamento e ne proclamano le decisioni.

ART. 25
(La Segreteria Generale)

- 1) La Segreteria Generale dell'Assemblea:
- prende atto dell'elenco dei Delegati elettivi e di diritto trasmessi dalla Direzione Nazionale;
 - rilascia, previo riconoscimento, ai Delegati che risultino regolarmente iscritti nell'elenco ufficiale la tessera di Delegato all'Assemblea;
 - controlla la regolarità della documentazione ricevuta;
 - sovrintende alla legittimità di tutti gli atti relativi allo svolgimento dell'Assemblea;
 - provvede al servizio logistico, organizzativo e di stampa relativo ai lavori dell'Assemblea;
 - cura la composizione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e ne raccoglie gli atti ufficiali;
 - svolge tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 26
(I Questori)

- 1) I Questori sono un minimo di 8 ed un massimo di 16 e vengono eletti dall'Assemblea con le modalità previste all'art. 23. Assolvono il compito di garantire il regolare svolgimento dei lavori dell'Assemblea secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 27
(La Commissione per lo Scrutinio)

- 1) La Commissione per lo Scrutinio è composta da un massimo di 8 membri oltre al Presidente ed al Segretario ed è nominata dall'Assemblea con le modalità previste all'art. 23.
Essa ha il compito di controllare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali che avranno luogo durante l'Assemblea con le modalità previste dai successivi articoli.
- 2) Le deliberazioni della Commissione per lo Scrutinio sono inappellabili.

ART. 28
(La Commissione per lo Statuto)

- 1) L'Assemblea Nazionale, a norma dell'art. 23, elegge la Commissione per lo Statuto composta da 8 membri, oltre al Presidente e ad un Segretario. La stessa sottopone all'Assemblea Nazionale le proposte di modifica dello Statuto.

ART. 29
(Svolgimento del Congresso)

- 1) I lavori dell'Assemblea si svolgono secondo le modalità stabilite dalla Segreteria Generale.
La discussione è disciplinata dall'Ufficio di Presidenza che è collegialmente responsabile dello svolgimento dei lavori assembleari.

ART. 30
(Elezione del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale)

- 1) Sono eleggibili alla carica di Presidente Nazionale e di Dirigente Nazionale tutti gli iscritti che risultino delegati all'Assemblea Nazionale purché non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
- 2) Ogni Candidato alla carica di Presidente Nazionale deve presentare un documento politico-programmatico unitamente alla collegata lista dei Candidati a componenti della Direzione Nazionale e ad una proposta di modifica statutaria.
- 3) La lista o le liste devono essere sottoscritte da un numero pari al 10% degli aventi diritto al voto.

- 4) Ciascuna lista è composta da due parti, la prima bloccata e la seconda preferenziale.
- 5) In caso di un'unica candidatura alla carica di Presidente Nazionale la parte bloccata deve contenere un numero di Componenti da eleggere nella Direzione Nazionale pari al 75% del totale dei Dirigenti eleggibili (23).
In caso di presentazione di più candidature alla carica di Presidente Nazionale ognuna delle rispettive parti bloccate deve contenere un numero di Candidati pari al 50% del totale dei Dirigenti eleggibili (15).
- 6) La parte preferenziale è composta da un massimo del doppio dei Dirigenti Nazionali eleggibili in tale parte.
- 7) Ciascun avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza tra i candidati nella parte preferenziale della lista.
- 8) Non è ammesso il voto disgiunto, ovvero non è possibile indicare il nominativo di un candidato alla carica di Componente della Direzione Nazionale in una lista diversa da quella cui il candidato risulta essere collegato. In questo caso si intende validamente espresso il voto per il candidato alla carica di Presidente Nazionale e non il voto di preferenza.
- 9) Il voto si esprime, con scheda unica, per il nominativo del Candidato alla carica di Presidente Nazionale e per la lista collegata nel suo complesso.
- 10) E' proclamato eletto Presidente Nazionale il Candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi qualora siano state presentate più candidature. In caso di lista unica si prescinde dal numero dei voti conseguiti.
- 11) Per la ripartizione dei Componenti da eleggere, in caso di presentazione di più candidature e quindi di più liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4 sino alla concorrenza del numero dei Dirigenti Nazionali da eleggere e, quindi, si scelgono tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei componenti da assegnare disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista avrà tanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, a parità di quest'ultima si procede per sorteggio.
- 12) Assegnato il numero di membri della Direzione Nazionale spettante a ciascuna lista, le proclamazioni vengono effettuate secondo l'ordine di lista, a partire dalla parte bloccata e proseguendo con i candidati della lista ordinati secondo graduatoria decrescente di preferenze personali.
- 13) La lista o le liste minoritarie che abbiano ottenuto un numero di voti sufficienti all'elezione di propri membri della Direzione Nazionale hanno come primo eletto il candidato alla carica di Presidente Nazionale. Gli ulteriori Dirigenti Nazionali vengono individuati secondo l'ordine di lista.

- 14) In caso di presentazione di un'unica lista, risultano eletti tutti i Candidati indicati nella parte bloccata ed i rimanenti tra coloro che hanno riportato più preferenze.

ART. 31
(Modalità di votazione)

- 1) Le votazioni nel Congresso si possono svolgere:
 - per alzata di mano
 - per appello nominale
 - per scrutinio segreto
 - per acclamazione.
- 2) Non sono consentite deleghe ai fini dell'esercizio di voto.
- 3) La Segreteria Generale dell'Assemblea distribuisce a tutti gli aventi diritto la scheda ufficiale per la votazione. All'atto dell'esercizio del diritto di voto gli stessi devono farsi riconoscere dal Presidente del seggio mediante presentazione della tessera personale di partecipazione all'Assemblea e di un documento di identità.
- 4) All'inizio delle operazioni di voto la Commissione per lo Scrutinio si costituirà in seggio elettorale ovvero in seggi elettorali. Alle operazioni di voto e di scrutinio il Presidente della Commissione, che avrà assunto le funzioni di Presidente del seggio, chiamerà ad intervenire un notaio per ciascun seggio che dovrà redigere e convalidare il verbale sullo svolgimento e sui risultati dei singoli seggi, mentre il notaio del seggio centrale redigerà e convaliderà il risultato riassuntivo delle elezioni.

ART. 32
(Lo scrutinio)

- 1) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e la Commissione per lo Scrutinio decide inappellabilmente sulle contestazioni e sulle schede controverse. Le decisioni della Commissione devono risultare dal verbale redatto e convalidato dal notaio.

ART. 33
(Modifiche allo Statuto)

- 1) Al termine delle operazioni di voto per l'elezione del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale, l'Assemblea procede altresì alla votazione delle proposte di modifica dello Statuto presentate dalla Commissione appositamente costituita.
- 2) Le proposte di modifica si ritengono approvate a seguito del conseguimento dei 2/3 dei voti favorevoli dei presenti in Assemblea.
- 3) Qualora non si dovesse raggiungere il quorum dei 2/3 per l'approvazione delle modifiche, la decisione viene rimandata alla Direzione Nazionale che delibera nella prima riunione utile, sempre con il vincolo della maggioranza qualificata.

ART. 34
(Disposizioni finali)

- 1) Il Presidente Nazionale eletto ha facoltà di nominare appena eletto una quota di Dirigenti Nazionali pari a 10.
- 2) Per tutti gli aspetti non normati dal presente Regolamento si procede secondo quanto previsto dall'ultimo Regolamento Congressuale di Alleanza Nazionale.